



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 2817 del 2016, proposto dal signor Angelo Perrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi ed Andrea Campanile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

*contro*

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

l'U.T.G. - Prefettura di Alessandria e la Questura di Alessandria;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte–, Sez. I, n. 80/2016, resa tra le parti, concernente un diniego di detenzione armi e munizioni ed una revoca di licenza di porto d'armi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti l'Avvocato Gabriele Pafundi e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Il sig. Angelo Perrone ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 80 del 20 gennaio 2016, che ha respinto il suo ricorso di primo grado n. 1326 del 2015.

2, Premesso, in punto di fatto, di aver subito il furto di una pistola nella propria abitazione e di avere proposto ricorso avverso il provvedimento prefettizio e quello questorile che sulla base della constatata negligente custodia hanno disposto rispettivamente il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto di fucile uso caccia, l'appellante deduce i seguenti motivi avverso la sentenza di prime cure che ha respinto il ricorso:.

a) Il TAR avrebbe errato nel ritenere che le modalità di custodia dell'arma non rispondessero ad un criterio di adeguata diligenza. L'arma, priva di caricatore e munizioni, si trovava in camera da letto, in una cassetta chiusa con combinazione, che è stata forzata dai malviventi, entrati in casa nonostante la recinzione che delimitava la proprietà e la presenza del coniuge al piano terra. Tali circostanze fattuali deporrebbero nel senso di un comportamento diligente.

b) Il TAR avrebbe altresì errato nel dubitare dell'effettivo utilizzo di una cassetta con chiusura di sicurezza, nonché nel sottolineare la circostanza che in precedenza le armi erano custodite in un armadio blindato a piano terra. Quanto al primo punto, non vi sarebbe mai stata contestazione da parte della Questura, né accertamenti che dimostrassero il contrario. In ordine al secondo, lo spostamento dell'arma in camera da letto sarebbe un 'comportamento cautelativo', conseguente a due furti subiti in precedenza.

3. Il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato su specifici motivi (dal secondo al quinto) ed in particolare: II) travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La prefettura non avrebbe affatto considerato che la pistola era stata riposta in una cassetta con combinazione; III) La prefettura avrebbe utilizzato un inammissibile sillogismo per il quale, se l'arma è stata rubata, è certo che le cautele adottate non erano idonee; IV) Violazione del diritto comunitario, vincolante anche per le amministrazioni nazionali, ed in particolare del principio di proporzionalità; V) La revoca del porto di fucile uso caccia sarebbe altresì illegittima per vizi propri, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

4. Resiste il Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. La causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex. art. 60 c.p.a., all'udienza camerale del 23 giugno 2016, fissata per la delibazione della richiesta cautelare.

6. L'appello non è fondato e va respinto.

6.1. L'appellante si duole prevalentemente della mancata, adeguata, considerazione dell'utilizzo, ai fini della custodia dell'arma, di una cassetta con combinazione.

Ebbene, pur a prescindere dalle contestazioni dell'amministrazione in punto di prova della cautela adottata, non può che ribadirsi, anche in questa sede, la non sufficienza della misura che l'appellante insiste nel descrivere e presentare come dirimente.

L'utilizzo di una cassetta con combinazione, riposta all'interno di un comodino della camera da letto, ai fini della custodia di un'arma non può essere considerata una soluzione idonea:

- perché il comodino è elemento di arredo e non di sicurezza;

- perché qualsiasi dispositivo di sicurezza, se collocato in un comodino, può essere agevolmente asportato, ancor prima che forzato.

Risulta pertanto ragionevole la valutazione sulla negligenza dell'interessato, tale da giustificare l'emanazione del provvedimento impugnato in primo grado.

6.2. Quanto alle rimanenti censure asseritamente non esaminate dal TAR:

a) anche dando per provato l'utilizzo della predetta cassetta, le conclusioni in punto di inidonea custodia non mutano;

b) il tenore di tali conclusioni non è il frutto di un sillogismo, ma di un'analisi concreta delle modalità di custodia;

c) i provvedimenti sono del resto proporzionati, avuto riguardo sia al nocumento potenzialmente derivante dall'utilizzo dell'arma da parte dei malviventi, sia al fatto che la negligente custodia dell'arma ha ragionevolmente indotto l'Amministrazione a ritenere che l'interessato non sia affidabile;

d) nessuna valenza invalidante deriva dalla mancata comunicazione d'avvio del procedimento poi sfociato nella revoca della licenza già rilasciata, poiché essa – a seguito della emanazione del divieto ex art. 39 del testo unico del 1931 – va qualificata come atto vincolato, dovendosi applicare l'art. 21 octies della legge n. 241/90, in quanto il provvedimento di revoca non sarebbe potuto essere diverso anche in caso di partecipazione dell'interessato.

7. L'appello va pertanto respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente decidendo sull'appello n. 2817 del 2016, lo respinge.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, che forfettariamente sono liquidate in € 1500,00, oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2016

IL SEGRETARIO